



Città di Trani
Medaglia d'Argento

UFFICIO TECNICO COMUNALE

IL DIRIGENTE DELLA 4ª RIPARTIZIONE



Vista l'istanza del **Sig. AMBROSINI Francesco**, in data 15.02.2008, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 29.04.2008 al n° 17565;

Consultati gli atti esistenti in Ufficio:

Ai sensi del 2° comma dell'art. 18 della legge n° 47 del 28.2.85:

CERTIFICA

- che la particella n° **1889** del foglio di mappa n° **15/H**, ricade in zona destinata dal P.R.G. approvato con D.M. LL.PP. n° 3990 del 10.08.1971 parte ad **ALLARGAMENTO SEDE STRADALE** e parte a **ZONA VERDE AREE PER ATTREZZATURE COLLETTIVE**.
- che la particella n° **1890** del foglio di mappa n° **15/H**, ricade in zona destinata dal P.R.G. approvato con D.M. LL.PP. n° 3990 del 10.08.1971 a **ZONA VERDE AREE PER ATTREZZATURE COLLETTIVE**.

Tale destinazione urbanistica è decaduta ai sensi della Legge n.1187/68 rendendo il P.R.G. inoperante per le particelle in questione.

Pertanto in Consiglio Comunale, con provvedimento consiliare n°33 deliberato nella seduta del 25.5.2005, ha adottato la integrazione, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n° 56/80, del P.R.G. divenuto inoperante in relazione alla destinazione urbanistica del suolo.

Le previsioni urbanistiche contenute nel provvedimento adottato sono le seguenti:

- che la particella n° **1889** del foglio di mappa n° **15/H**, ricade in zona destinata dal vigente P.R.G. approvato con D.M. LL.PP. n° 3990 del 10.08.1971 parte ad **ALLARGAMENTO SEDI STRADALI** e parte a **Zona a vincolo caducato ad alta densità (ZVCad)**.
- che la particella n° **1890** del foglio di mappa n° **15/H**, ricade in zona destinata dal vigente P.R.G. approvato con D.M. LL.PP. n° 3990 del 10.08.1971 a **Zona a vincolo caducato ad alta densità (ZVCad)**.

Le Norme Tecniche di Attuazione riguardanti la **Zona a vincolo caducato ad alta densità (ZVCad)**, sono le seguenti:

- NORME GENERALI -

L'area costituisce comparto ed è assoggettata a strumento urbanistico attuativo secondo le procedure previste dall'art. 27 della L.R. n° 56/80. In tale occasione potrà essere individuata una articolazione dell'edilizia costruibile in edilizia libera ed edilizia pubblica laddove non siano state diversamente soddisfatte le esigenze di edilizia residenziale pubblica - (E.R.P.) su scala territoriale. La presenza nell'area di manufatti incompatibili con la destinazione residenziale, da sottoporre a demolizione, determina il recupero a fini residenziali fino al 100% della volumetria demolita. E' possibile la realizzazione di fabbricati a destinazione non residenziale (strutture ricettive e commerciali). Valgono le norme di regolamento edilizio in ordine alle definizioni degli spazi interni agli edifici, anche ai fini del rispetto complessivo delle caratteristiche igienico - sanitarie del fabbricato. La convenzione fra lottizzanti e Comune definisce anche le modalità di costruzione e gestione delle urbanizzazioni primarie e secondarie e delle relative aree. Le aree e le opere di urbanizzazione secondaria vanno individuate in sede di convenzione, ove sarà definita la sistemazione immediata delle aree cedute a Verde Pubblico Attrezzato, in attesa della realizzazione dell'opera pubblica. Il piano comprendente aree di sedime e pertinenti a presenze ritenute dall'Amministrazione Comunale di pregio architettonico e/o naturalistico e/o

panoramico sarà finalizzato alla valorizzazione della presenza definendo area di rispetto con un minimo di metri 20,00. Valgono le norme in materia paesaggistica di cui alla legislazione vigente. Fermi restando i parametri di cui alle Norme Tecniche di Attuazione, sono consentiti strumenti urbanistici attuativi che prevedano la realizzazione di edificato con destinazione mista residenziale e non residenziale. La destinazione non residenziale ha la durata minima di 25 anni ed è disciplinata da specifico atto registrato. La viabilità pubblica prevista non è vincolante, può essere assoggettata a modificazioni che preservino comunque le finalità della necessaria dotazione di urbanizzazione primaria e contribuisce alla determinazione della volumetria ammissibile su scala territoriale. Per oggettive esigenze compositive e di funzionalità, per armonizzazione ed omogeneità del contesto edilizio urbano, per la salvaguardia del paesaggio, è consentito il trasferimento delle volumetrie, o parte delle stesse, tra le varie aree a vincolo caducato oggetto del presente provvedimento, sulla base di apposita convenzione fra i proprietari e contestuale cessione gratuita delle aree al Comune di Trani.

- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE -

Fabbricati residenziali

- a- Area totale minima di intervento da sottoporre a strumento urbanistico attuativo:
Atml = intera maglia originariamente tipizzata a standard più urbanizzazioni primarie pertinenti
- b- Superficie territoriale di calcolo $St = Atml$
- c- Indice di fabbricabilità territoriale (I.F.T.) massimo su St pari a 3,00 mc/mq più V.R./ St
- d- Aree per urbanizzazione secondaria (A.U.S.) pari a 18 mq/abitante più 10% St (con 100 mc per abitante in funzione della volumetria a realizzarsi comprensiva di V.R.)
- e- Aree per urbanizzazione primaria (A.U.P.) da individuarsi in sede di strumento attuativo
- f- Area fondiaria di intervento (A.F.I.) pari a $St - A.U.S. - A.U.P.$
- g- Indice di fabbricabilità fondiario (I.F.F.) massimo 6,00 mc/mq più V.R./A.F.I.
- h- Rapporto di copertura ed altezza dei fabbricati sono liberi e definiti in sede di strumento urbanistico attuativo
- i- Volumetria di recupero (V.R.): fino al 100% della volumetria non residenziale da assoggettare a demolizione esistente nell'area
- l- Distanza dai confini pari ad 1/2 dell'altezza del fabbricato.
- m- Distanza fra fabbricati nel lotto pari all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di metri 12,00. Tale distacco è applicabile nel caso in cui la costruzione preesistente risalga ad almeno tre anni prima dell'approvazione del P.R.G..
- n- Distanza dalla viabilità pubblica secondo i parametri del D.M. n° 1444/68, ovvero rispetto degli allineamenti precostituiti.

Fabbricati non residenziali

- a- Area totale minima di intervento da sottoporre a strumento urbanistico attuativo:
Atml = intera maglia originariamente tipizzata a standard più urbanizzazioni primarie pertinenti
- b- Superficie territoriale di calcolo $St = Atml$
- c- Indice di fabbricabilità territoriale (I.F.T.) massimo su St pari a 3,00 mc/mq più V.R./ St
- d- Aree per urbanizzazione secondaria (A.U.S.) da individuarsi in considerazione che a 100 mq di superficie lorda di pavimento degli edifici, comprensivi delle superfici di V.R., deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazi a standards, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinati a parcheggi
- e- Aree per urbanizzazione primaria (A.U.P.) da individuarsi in sede di strumento attuativo
- f- Rapporto di copertura ed altezza dei fabbricati sono liberi e definiti in sede di strumento urbanistico attuativo
- g- Volumetria di recupero (V.R.): fino al 100% della volumetria non residenziale da assoggettare a demolizione esistente nell'area
- h- Distanza dai confini pari ad 1/2 dell'altezza del fabbricato.
- i- Distanza fra fabbricati nel lotto pari all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di metri 12,00. Tale distacco è applicabile nel caso in cui la costruzione preesistente risalga ad almeno tre anni prima dell'approvazione del P.R.G..
- l- Distanza dalla viabilità pubblica secondo i parametri del D.M. n.1444/68, ovvero rispetto degli allineamenti precostituiti.

Salvo norme di Regolamento Edilizio.

- che la particella n° 1889 del foglio di mappa n° 15/H, ricade in zona destinata dal P.U.G. adottato con Delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 26.07.2006 e n° 109 del 21.12.2007 parte ad **ALLARGAMENTO SEDE STRADALE**, parte a **Art. 6.03 - Zona residenziale di completamento "B"** e parte a **Art. 6.04 - Zona residenziale omogenea B speciale (Bs) - 6.04.2 - Zona residenziale di completamento speciale ad alta densità (Bs.ad)**.

- che la particella n° 1890 del foglio di mappa n° 15/H, ricade in zona destinata dal P.U.G. adottato con Delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 26.07.2006 e n° 109 del 21.12.2007 parte a **Art. 6.03 - Zona residenziale di completamento "B"**.

Le Norme Tecniche di Attuazione riguardanti l'**Art. 6.03 - Zona residenziale di completamento "B"**, sono le seguenti:**Art.6.03 - Zona residenziale di completamento "B"**

6.03.1- Norme generali

6.03.1.1- Individuazione

Sono state definite come zona omogenea di tipo "B" (DIM 1444/1968) quelle parti del territorio comunale totalmente o parzialmente edificate ove una accettabile struttura urbana consente interventi di completamento e/o miglioramento a fini, prevalentemente, di insediamento residenziale e attività connesse ed assimilate .

Da tale zona sono escluse le attrezzature per il commercio all'ingrosso e per il trasporto merci, e quelle attività industriali/artigianali che, ancorché non in contrasto con quanto sopra scritto, a giudizio del Sindaco, sentito il parere della AUSL competente e dell'UTC, siano ritenute incompatibili con la residenza in quanto generatrici di traffico o sorgenti di inconvenienti igienico-sanitari.

6.03.1.2- Interventi consentiti

a- Il PUG prevede la conferma delle strutture urbane esistenti nei casi in cui queste presentino accettabili caratteristiche formali e caratteristiche funzionali conformi all'ordinamento vigente; conseguentemente, consente interventi di completamento e/o rinnovamento edilizio.

b- Il PUG invece consente la sostituzione integrale oppure parziale degli edifici e/o la ristrutturazione urbanistica nei casi in cui le strutture urbane esistenti non presentino accettabili caratteristiche formali e caratteristiche funzionali non conformi all'ordinamento vigente; conseguentemente, consente i relativi interventi di rinnovo edilizio in modo diretto (permesso di costruire), e quelli di ristrutturazione urbanistica solo se subordinati ai piani urbanistici esecutivi.

c-. Ogni intervento, sia di nuovo edificato, sia di completamento e/o miglioramento dell'esistente, deve essere conforme alla vigente legislazione sia per le caratteristiche interne delle singole unità abitative sia per i rapporti esterni con l'edificato conterminante esistente. In particolare :

c.1- E' consentita l'installazione dei servizi igienici in ambienti non direttamente aerati ed illuminati dall'esterno, a condizione che:

c.1a) ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a cinque volte la cubatura degli ambienti stessi;

c.1b) gli impianti siano collegati a quelli urbani e diano garanzie di funzionamento continuo con gli scarichi dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria;

c.1c) in ciascuno dei detti ambienti non vengano installati apparecchi a fiamma libera (legge n.166/75 art.18,19).

d- Collegamenti verticali

E' consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni anche senza finestre sull'esterno a condizione che :

d.a) risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza e di igiene;

d.b) le scale ed i disimpegni siano dotati di una idonea ventilazione, diretta per le scale ed anche indiretta per i disimpegni (legge n.166/75).

e- Per ogni alloggio deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14 per i primi 4 abitanti ed a mq 10 per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14 se per due persone.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.

Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina devono essere provvisti di finestre apribili.

L'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.

Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scala e ripostigli, devono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.

Per ciascun locale d'abitazione, la finestra deve essere posizionata e proporzionata con ampiezza tale da assicurare una corretta illuminazione diurna e, comunque, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento del locale.

Il posto di cottura eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

f- Negli interventi di recupero, e cioè di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di ristrutturazione e di completamento, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti computati senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente (ultimate dopo il 10.08.1971) non conformi alla normativa vigente all'epoca della loro costruzione.

Negli interventi edilizi di ristrutturazione e di completamento, ogni nuova finestra di vano abitabile (escluse quelle che si aprono su strade o spazi pubblici) deve avere, per tutta la sua dimensione, planimetrica ed altimetrica, uno spazio prospiciente libero e scoperto della profondità non inferiore a 10 metri.

Nel caso di finestre di vani abitabili esistenti nell'edificio perimetrale all'edificio oggetto dell'intervento (escluso quello separato da una strada pubblica), se la profondità nello spazio libero scoperto ad esse prospiciente è inferiore a metri 10, tale spazio non va modificato né planimetricamente né altimetricamente, potendosi modificare la situazione pregressa soltanto oltre i 10 metri di distanza: ciò sempre per lo spazio libero scoperto corrispondente alla dimensione effettiva della finestra esistente senza computare eventuali sporti sulle finestre.

6.03.2. Modalità di intervento

Nella zona residenziale edificata di tipo B il PUG si esegue mediante "intervento edilizio diretto" (IED).

L'intervento edilizio diretto è subordinato al rilascio del "permesso di costruire" (Pdc) o della "autorizzazione edilizia" (Aue), oppure alla "denuncia di inizio attività" (DIA) o ad alcun adempimento amministrativo (IL). Si concretizza con la edificazione su singoli lotti liberi o con la esecuzione di interventi edilizi su edifici esistenti nel rispetto delle norme generali degli articoli precedenti.

Nella zona B l'intervento edilizio diretto può assumere le seguenti tipologie:

- a) intervento di manutenzione ordinaria;
- b) intervento di manutenzione straordinaria;
- c) intervento di restauro e/o recupero conservativo;
- d) intervento di ristrutturazione edilizia;
- e) intervento di completamento edilizio;
- h) intervento di nuova costruzione nelle aree libere oppure derivate da demolizione;
- g) intervento di completamento urbanistico;

in conformità delle prescrizioni del Regolamento Edilizio e delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Negli edifici sottoposti a tutela architettonica o ambientale, gli interventi di manutenzione, comprese le opere interne ex art.26 della legge n.47/1985, devono essere, a fini di tutela, oggetto della procedura della autorizzazione edilizia.

6.03.2.1. Barriere architettoniche

Ogni intervento edilizio nella zona B non deve determinare il formarsi di alcuna barriera architettonica negli spazi pubblici o di uso pubblico. In particolare è assolutamente vietato impegnare (in toto o in parte) le sedi dei marciapiedi su strada con rampe o gradini per accedere a piani interrati/seminterrati o rialzati.

6.03.2 – Zona “B”: Parametri edilizio-urbanistici

La nuova edificazione su aree libere, o rese libere, rispetta i seguenti parametri:

- Unità operativa minima: $Um = \text{area del proponente avente titolo} = Sf$

- Indice di fabbricabilità fondiario massimo:

$Iff \leq 6,00 \text{ mc/mq}$ (salvo diversa prescrizione delle presenti NTA)

$Iff \leq \text{volume esistente per le sostituzioni edilizie}$

- Distanza dalle strade: secondo allineamenti esistenti

- Distanza dai confini degli edifici: $Dc > H \times 0,5$ con il minimo di 5,00 m; oppure nulla nel caso di costruzioni in aderenza; - Distanza tra i fabbricati: $Df > \text{semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti}$,

con un minimo di ml 10,00; oppure nulla in caso di costruzione in aderenza;

- Parcheggi privati: $P > 1 \text{ mq ogni } 10 \text{ mc}$;

- Nel volume delle costruzioni non è computato quello destinato a porticato (o a spazi

liberi) di uso pubblico al piano terra. - E' esclusa la costruzione di cortili, chiostrine e pozzi luce.

Salvo Norme di Regolamento Edilizio.

Le Norme Tecniche di Attuazione riguardanti l' Art. 6.04 – Zona residenziale omogenea B speciale (Bs) -

6.04.2 – Zona residenziale di completamento speciale ad alta densità (Bs.ad), sono le seguenti: Art. 6.04 – Zona residenziale omogenea B speciale (Bs)

6.04.1- Zona omogenea speciale Bs: norme generali; “comparti perequati”

1- Ciascuna maglia della “zona residenziale speciale Bs” costituisce comparto ed è assoggettata a PUE, secondo le procedure previste dall'art. 27 della L.R. n.56/80, e comprende le aree per i servizi per la residenza (standard) come in appresso specificato.

Nel PUE può essere individuata una articolazione dell'edilizia costruibile come edilizia libera e come edilizia pubblica, laddove non siano state diversamente soddisfatte le esigenze di edilizia residenziale pubblica (ERP) su scala territoriale.

La presenza nell'area di manufatti incompatibili con la destinazione residenziale, da sottoporre a demolizione, determina il recupero a fini residenziali fino al 100% della volumetria demolita.

E' possibile la realizzazione di fabbricati a destinazione non residenziale (strutture ricettive e commerciali).

Valgono le norme di regolamento edilizio in ordine alle definizioni degli spazi interni agli edifici, anche, ai fini del rispetto complessivo delle caratteristiche igienico - sanitarie del fabbricato.

2. La convenzione fra proponenti il PUE (lottizzanti) e Comune definisce anche le modalità di costruzione e gestione delle urbanizzazioni primarie e secondarie e delle relative aree. Le aree e le opere di urbanizzazione secondaria sono individuate in sede di convenzione, ove è definita la sistemazione immediata delle aree cedute a Verde Pubblico Attrezzato, in attesa della realizzazione dell'opera pubblica se di competenza comunale.

3. Il piano comprendente aree di sedime e di pertinenza di presenze ritenute dall'Amministrazione Comunale di pregio architettonico e/o naturalistico e/o panoramico sarà finalizzato anche alla valorizzazione di tali presenze, definendo

l'area di rispetto minima di metri 20,00, restando valide le norme in materia paesaggistica di cui alla legislazione vigente .

4. Fermi restando i parametri di cui alle Norme Tecniche di Attuazione, sono consentiti PUE che prevedano la realizzazione di edificato con destinazione mista residenziale e non residenziale. La destinazione non residenziale ha la durata minima di 25 anni ed è disciplinata da specifico atto registrato.

5. La viabilità pubblica prevista, fino alla sua realizzazione, non è vincolante; può essere assoggettata a modificazioni che preservino comunque le finalità della necessaria dotazione di urbanizzazione primaria e contribuisce alla determinazione della volumetria ammissibile su scala territoriale.

6. Per oggettive esigenze compositive e di funzionalità, per armonizzazione ed omogeneità del contesto edilizio urbano, per la salvaguardia del paesaggio, nella contestuale formazione dei rispettivi PUE, è consentito il trasferimento delle volumetrie, o parte delle stesse, tra le varie maglie della zona residenziale speciale Bs, sulla base di apposita convenzione fra i proprietari cedenti e riceventi, e contestuale cessione gratuita delle aree cedenti al Comune.

7. *Le sistemazioni a verde attrezzato ed a parcheggio potranno essere localizzate su una o l'altra maglia a discrezione del proponente in funzione delle esigenze progettuali.*

Le sistemazioni a verde attrezzato sono localizzate e sviluppate su aree alla quota delle sistemazioni stradali pubbliche. Le sistemazioni a parcheggio possono essere localizzate e sviluppate sia a livello stradale sia a più livelli entro e/o fuori terra. (Oss.52, 150)

6.04.2 – Zona residenziale di completamento speciale ad alta densità (Bs.ad)

Parametri urbanistico-edilizi:

6.04.2.1- Edilizia residenziale

a- Area minima di intervento da sottoporre a PUE:

St, superficie territoriale = intera maglia, più semisede superfici per le UP pertinenti da cedere al Comune;

b- Indice di fabbricabilità territoriale $I_{ft} \leq 3,00$ mc per mq di St più il volume realizzabile come standard (Vst);

c- Aree per urbanizzazione secondaria, Aus = > 18 mq ogni 100 mc del volume previsto (Vr) più il 10% St;

d- Aree per urbanizzazione primaria Aup= da individuare in sede di PUE;

e Area fondiaria di intervento: $A_{fi} = St - (Aus + Aup)$;

f- Rapporto di copertura ed altezza dei fabbricati = liberi e definiti in sede di PUE;

g- Volumetria demolita recuperabile (VdeR): $\leq 100\%$ della volumetria non residenziale da assoggettare a demolizione esistente nell'area;

h- Distanza dai confini = $> 1/2$ dell'altezza del fabbricato; $> 5,00$ m;

i- Distanza fra fabbricati nel lotto = $> 1/2$ altezza del fabbricato più alto; $> 12,00$ m.

l- Distanza dalla viabilità pubblica secondo DM n.1444, o secondo allineamenti esistenti.

m- Con accordo dei lottizzanti e/o dei proprietari delle aree di comparti confinanti, il limite tra gli stessi può essere traslato in sede di formazione dei PUE; nella definizione del limite devono essere rispettati i perimetri di piani urbanistici esecutivi già adottati dal Consiglio Comunale. (Oss.61)

6.04.2.1 bis – Zona residenziale di completamento sul confine ferroviario (Coss/1,2,3)

Le maglie di zona residenziale Coss/1, 2, 3 tra la sede ferroviaria ed il prolungamento di via Borsellino, con indice di fabbricabilità territoriale $I_{ft} \leq 0,20$ mc/mq, sono rispettivamente comprese nei comparti Cp/15, Cp/14, Cp/9 . (Oss.46)

6.04.2.2- Edilizia non residenziale

a- Area totale minima di intervento da sottoporre a PUE:

St, superficie territoriale = intera maglia, più semisede superfici UP pertinenti da cedere al Comune

b- Indice di fabbricabilità territoriale $I_{ft} \leq 3,00$ mc per mq di St più il volume realizzabile come standard (Vst)

c- Aree per urbanizz. secondaria: Aus > 80 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento degli edifici, più 10% St;

d- Aree per urbanizzazione primaria: Aup = da individuare in sede di PUE;

e- Rapporto di copertura ed altezza dei fabbricati = liberi e definiti in sede di PUE;

g- Volumetria demolita recuperabile (VdeR): $\leq 100\%$ della volumetria non residenziale da assoggettare a demolizione esistente nell'area

h- Distanza dai confini = $> 1/2$ altezza del fabbricato.

i- Distanza fra fabbricati nel lotto = $> 1/2$ altezza del fabbricato più alto; $> 12,00$ m.

l- Distanza dalla viabilità pubblica secondo DM n.1444, o secondo allineamenti esistenti.

m- Con accordo tra i lottizzanti e/o i proprietari delle aree di comparti confinanti, il limite tra gli stessi può essere traslato in sede di formazione dei PUE; nella definizione del limite devono essere rispettati i perimetri di piani urbanistici esecutivi già adottati dal Consiglio Comunale. (Oss.61)

Salvo norme di Regolamento Edilizio.

Valgono le norme di cui all'art.6 comma 8 e art.10 comma 3 delle N.T.A. del **Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)** adottato con Delibera n° 25 del 15.12.2004 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia, approvato con Delibera n°39 del 30.11.2005 e n.143 del 06.04.2006 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia.

Si rilascia in bollo per gli usi consentiti dalla legge.
Trani, li 6 giugno 2008

IL DIRIGENTE DELLA 4^a RIPARTIZIONE
(Ing. Giuseppe ~~AFFATATO~~)

